

STATUTO

DELL' ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

*Approvato con deliberazione Comitato esecutivo n.54 del 28/6/13
Data esecutività 26/7/13*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione
- Art. 2 - Sede legale
- Art. 3 - Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

TITOLO II - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

CAPO I Struttura dell'Ente

- Art. 4 - Enti locali partecipanti all'Ente di gestione della Macroarea
- Art. 5 - Quote di contribuzione

CAPO II Governo dell'Ente

- Art. 6 - Organi di governo dell'Ente di Gestione
- Art. 7 - Organismi consultivi e propositivi
- Art. 8 - Convocazione degli organi collegiali

CAPO III Comunità del Parco

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Attribuzioni
- Art. 11 - Modalità di convocazione
- Art. 12 - Funzionamento
- Art. 13 - Quote di partecipazione al voto

CAPO IV Comitato esecutivo

- Art. 14 - Attribuzioni
- Art. 15 - Composizione e durata
- Art. 16 - Convocazione e funzionamento
- Art. 17 - Sostituzione in seno agli organi
- Art. 18 - Informazione alle Comunità del Parco

CAPO V Presidente dell'Ente di gestione

- Art. 19 - Attribuzioni e compenso
- Art. 20 - Elezione

CAPO VI Revisore dei Conti

- Art. 21 - Attribuzioni

CAPO VII Organismi consultivi

- Art. 22 - Consulta
- Art. 23 - Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

CAPO VIII Organizzazione amministrativa e gestionale

- Art. 24 - Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione
- Art. 25 - Attribuzioni del Direttore
- Art. 26 - Personale dell'Ente di gestione

TITOLO III - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27 - Patrimonio
- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 29 - Entrate dell'Ente di gestione
- Art. 30 - Investimenti e contratti
- Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Natura giuridica e competenze dell'Ente di gestione

1. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della Macroarea Emilia Orientale (d'ora in poi Ente di gestione) è un Ente pubblico al quale si applicano per quanto non diversamente disciplinato dalla L.R. n. 24 del 2011, dalla normativa di settore e dal presente Statuto le disposizioni del D.lgs. n. 267 del 2000.

2. L'Ente di gestione esercita, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24 del 2011 e fermo restando quanto previsto all'art. 40 c.6 della stessa legge, le seguenti competenze:

- a) la gestione dei Parchi naturali regionali di cui al successivo comma 3, ivi compresi i Siti della Rete Natura 2000 di propria pertinenza;
- b) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- c) la valutazione di incidenza dei progetti e interventi che interessano Siti Natura 2000 interni al territorio dei Parchi ricompresi nella Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 e successive m. e i. (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali). All'Ente compete inoltre l'espressione di un Parere nei seguenti casi:
 - nell'ambito delle procedure di Valutazione d'incidenza su Piani che interessano Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente;
 - nell'ambito delle procedure di Valutazione d'incidenza di progetti e interventi interni ai Siti Natura 2000 ma esterni ai Parchi compresi nella Macroarea;
 - nell'ambito delle procedure di Valutazione d'incidenza di Piani, progetti e interventi esterni ai Siti Natura 2000 ma che possono avere effetti significativi sul Sito, nei casi previsti dalla Tab.F della Deliberazione GR 1191 del 2477/2007.
- d) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- e) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- f) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- g) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

3. L'Ente di gestione esercita le competenze di cui al comma 2 per i seguenti Parchi regionali:

Parco dell'Abbazia di Monteveglio

Parco del Corno alle Scale

Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
Parco Storico di Monte Sole

Art. 2 Sede legale

1. L'Ente di gestione ha sede legale nel Comune di Marzabotto, presso la sede Comunale ubicata in Piazza XX Settembre n. 1.
2. Le altre sedi operative dell'Ente sono le seguenti:
 - Sede operativa del Parco dell'Abbazia di Monteveglio – Centro Parco San Teodoro - via dell'Abbazia 28 - Monteveglio.
 - Sede operativa del Parco del Corno alle Scale – via Roma 41 Lizzano in Belvedere.
 - Sede operativa del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa – Centro Parco Casa Fantini - via Jussi 171 San Lazzaro di Savena.
 - Sede operativa del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone – Centro Parco - piazza Kennedy 10 Camugnano.
 - Sede operativa del Parco Storico di Monte Sole – via Porrettana Nord n.4/D Marzabotto
3. Le variazioni della sede legale, anche con trasferimento in altro Comune, sono deliberate dal Comitato Esecutivo.

Art. 3 Informazione, accesso e partecipazione della comunità locale

1. L'Ente di gestione assicura l'informazione permanente sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
2. Gli atti dell'Ente per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono depositati presso la sede dell'Ente, e pubblicati in via telematica sul sito WEB dell'Ente.
3. L'accesso e la partecipazione sono disciplinati da apposito regolamento dell'Ente.

TITOLO III - STRUTTURA E GOVERNO DELL'ENTE DI GESTIONE

Capo I Struttura dell'Ente

Art. 4 Enti locali partecipanti all'Ente di gestione della Macroarea

1. Partecipano all'Ente di gestione i seguenti **Enti territorialmente interessati ai Parchi della Macroarea:**
 - **i Comuni di:**
 - Bologna

- **San Lazzaro di Savena**
- **Pianoro**
- **Ozzano dell'Emilia**
- **Monteveglio**
- **Lizzano in Belvedere**
- **Camugnano**
- **Castel di Casio**
- **Castiglione dei Pepoli**
- **Marzabotto**
- **Monzuno**
- **Grizzana Morandi**

➤ **la Provincia di Bologna**

- **gli Enti non territorialmente interessati ai Parchi della Macroarea** di seguito elencati, che partecipano attraverso il **conferimento di risorse** ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R.24/2011:
- **i Comuni di:**
 - **Bazzano**
 - **Casalecchio di Reno**
 - **Castello di Serravalle**
 - **Crespellano**
 - **Monte San Pietro**
 - **Savigno**
 - **Zola Predosa**
 - **Comunità Montana dell'Appennino Bolognese in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati** ai Parchi naturali Corno alle Scale , Laghi di Suviana e Brasimone e Parco Storico di Monte Sole di:
 - **Castel D'Aiano,**
 - **Gaggio Montano,**
 - **Granaglione,**
 - **Porretta Terme,**
 - **San Benedetto Val di Sambro,**
 - **Vergato**
 - **Unione Montana Valli Savena-Idice in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati** al Parco naturale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa:
 - **Loiano**
 - **Monghidoro**
 - **Monterenzio**

Art. 5 Quote di contribuzione

Le quote di contribuzione dei singoli enti partecipanti all'Ente di gestione sono determinate come di seguito specificato:

Ente	Contribuzione in Euro ¹
1. Comune di Bologna	91.876,05
	Di cui per:
	Parco dei Gessi € 80.514,00
	Parco di Monte Sole € 11.362,05
	Totale € 91.876,05
2. Comune di San Lazzaro di Savena	89.460,00
3. Comune di Pianoro	35.784,00
4. Comune di Ozzano dell'Emilia	35.784,00
5. Comune di Monteveglio	30.600,00
6. Comune di Lizzano in Belvedere	55.778,00
7. Comune di Camugnano	24.650,00
8. Comune di Castel di Casio	12.176,00
9. Comune di Castiglione dei Pepoli	11.900,00
10. Comune di Marzabotto	22.724,10
11. Comune di Monzuno	17.043,08
12. Comune di Grizzana Morandi	17.043,08
13. Comune di Bazzano	1.540,00
14. Comune di Crespellano	1.540,00
15. Comune di Monte San Pietro	1.540,00
16. Comune di Zola Predosa	2.320,00
17. Comune di Casalecchio di Reno	3.870,00
18. Comune di Savigno	780,00
19. Comune di Castello di Serravalle	780,00
20. Provincia di Bologna	201.564,10
21. Unione Montana Valli Savena Idice ²	26.838,00
22. Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ³	44.099,10
	Di cui per:
	Parco dei Laghi € 11.050,00
	Parco di Monte Sole € 22.724,10
	Parco Corno alle Scale € 10.325,00
	Totale € 44.099,10

CAPO II Governo dell'Ente

Art. 6 Organi di governo dell'Ente di gestione

1. Sono organi dell'Ente di gestione:

- le Comunità dei Parchi;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente.

Art. 7 Organismi consultivi e propositivi

1. Sono organismi consultivi e propositivi dell'Ente di gestione:

- la Consulta del Parco e relativa Commissione degli agricoltori;
- il Comitato per la promozione della Macroarea.

Art. 8 Convocazione degli organi collegiali

¹ Le quote indicate nella presente tabella corrispondono alle quote previste nel corrente Bilancio di funzionamento dell'Ente e coincidono a quelle versate nel 2011 dagli Enti consorziati

² In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

³ In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve essere inviato, almeno cinque giorni antecedenti la seduta, con lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo fax o per via telematica (in presenza di posta certificata e non).
2. In caso di urgenza, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Capo III – Le Comunità del Parco

Art. 9 Composizione

1. Nell'ambito dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale sono costituite cinque Comunità del Parco, relative a ciascuno dei Parchi di cui all'art.1 c.3.
2. **La Comunità del Parco dell'Abbazia di Monteveglio** è composta dal Sindaco, o da un Amministratore locale dallo stesso delegato, del
 - **Comune di Monteveglio**
il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco.
Della Comunità fanno parte inoltre i Sindaci, o da Amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni non territorialmente interessati, che partecipano attraverso il conferimento di risorse:
 - **Comune di Bazzano**
 - **Comune di Crespellano**
 - **Comune di Monte San Pietro**
 - **Comune di Zola Predosa**
 - **Comune di Casalecchio di Reno**
 - **Comune di Savigno**
 - **Comune di Castello di Serravalle**
3. **La Comunità del Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa** è composta dai Sindaci, o da Amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua:
 - **Comune di Bologna**
 - **Comune di San Lazzaro di Savena**
 - **Comune di Pianoro**
 - **Comune di Ozzano dell'Emilia**
nonché da un rappresentante delegato dalla
 - **Unione Montana Valli Savena-Idice**
in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati al Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa :
 - **Comune di Loiano**
 - **Comune di Monghidoro**
 - **Comune di Monterenzio**
4. **La Comunità del Parco del Corno alle Scale** è composta dal Sindaco e dai componenti della Giunta del
 - **Comune di Lizzano in Belvedere**
il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua, nonché da un rappresentante delegato dalla
 - **Comunità Montana dell'Appennino Bolognese**
in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati al Parco del Corno alle Scale :

- **Comune di Castel D'Aiano,**
- **Comune di Gaggio Montano,**
- **Comune di Granaglione,**
- **Comune di Monzuno,**
- **Comune di Porretta Terme,**
- **Comune di San Benedetto Val di Sambro,**
- **Comune di Vergato**

5. **La Comunità del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone** è composta dai Sindaci, o da Amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua:

- **Comune di Camugnano**
 - **Comune di Castel di Casio**
 - **Comune di Castiglione dei Pepoli**
- nonché da un rappresentante delegato dalla
- **Comunità Montana dell'Appennino Bolognese**

in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati al Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone:

- **Comune di Castel D'Aiano,**
- **Comune di Gaggio Montano,**
- **Comune di Granaglione,**
- **Comune di Monzuno,**
- **Comune di Porretta Terme,**
- **Comune di San Benedetto Val di Sambro,**
- **Comune di Vergato**

6. **La Comunità del Parco Storico di Monte Sole** è composta dai Sindaci, o da Amministratori locali dagli stessi delegati, dei Comuni il cui territorio è interessato dal perimetro del Parco e dell'area contigua:

- **Comune di Marzabotto**
- **Comune di Monzuno**
- **Comune di Grizzana Morandi.**

Della Comunità fanno parte inoltre i seguenti enti non territorialmente interessati che partecipano attraverso il conferimento di risorse :

il Sindaco, o Amministratore locale dallo stesso delegato, del

- **Comune di Bologna**
- nonché da un rappresentante delegato dalla
- **Comunità Montana dell'Appennino Bolognese**

in rappresentanza dei seguenti Comuni non territorialmente interessati al Parco Parco Storico di Monte Sole:

- **Comune di Castel D'Aiano,**
- **Comune di Gaggio Montano,**
- **Comune di Granaglione,**
- **Comune di Porretta Terme,**
- **Comune di San Benedetto Val di Sambro,**
- **Comune di Vergato**

7. La Comunità del Parco ha sede presso la sede operativa del Parco, come specificato al precedente art. 2.

8. I componenti della Comunità del Parco rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco cessi dalla carica nel periodo di vigenza dell'organo di governo di

cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

9. Le cause di incompatibilità, di rimozione o sospensione dei componenti della Comunità del Parco sono disciplinate dalla legge.

Art. 10 Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco competono le funzioni e attività di cui alla L.R. n. 24 del 2011, ed in particolare:

- a) nominare il Presidente della Comunità;
- b) nominare un rappresentante in seno al Comitato esecutivo;
- c) determinare la destinazione degli introiti derivanti dalle attività ed iniziative riferite al Parco e approvare le relative modalità di utilizzo;
- d) elaborare il documento preliminare relativo al Piano territoriale del Parco;
- e) proporre il Regolamento del Parco;
- f) proporre i componenti della Consulta del Parco;
- g) esprimere un parere sui progetti di intervento particolareggiato del Parco;
- h) promuovere l'attuazione di progetti di sviluppo locale, da attuarsi anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma fra l'Ente di gestione, la Regione, la Provincia e altri soggetti collettivi attivi sul territorio, al fine di concertare la destinazione degli investimenti locali stanziati dai diversi fondi settoriali;
- i) promuovere accordi fra l'Ente di gestione, i Comuni, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione dei territori anche in attuazione dell'art. 4 della Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna).
- j) esprimere parere obbligatorio sullo Statuto e i regolamenti dell'Ente e sulle proposte di modifica di tali atti;
- k) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio dell'Ente e sulle proposte di modifica di tali atti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del successivo art. 18
- l) esprimere parere obbligatorio sul Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento e dei contributi versati dagli Enti Locali.

2. La Comunità del Parco è validamente insediata con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione al voto. Le deliberazioni della Comunità del Parco sono validamente assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

Art. 11 Modalità di convocazione

- 1. La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal componente della Comunità espressione dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta.
- 2. La Comunità del Parco è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.
- 3. Alle riunioni della Comunità può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Ente di gestione.

Art. 12 Funzionamento

1. La Comunità del Parco si riunisce almeno cinque volte l'anno.
2. Partecipa alle sedute della Comunità del Parco il Direttore, o funzionario da lui delegato, dell'Ente di gestione che funge da segretario. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente.
3. Per la validità delle sedute della Comunità è necessaria, la presenza di almeno il 51% delle quote di partecipazione al voto.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
5. Tutte le deliberazioni, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone, sono adottate con votazione palese, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 13 Quote di partecipazione al voto

1. Le quote di partecipazione dei singoli Enti alla Comunità del Parco sono determinate secondo i parametri della superficie protetta, distinguendo Parco e Area contigua, e delle risorse conferite come di seguito specificato:

Comunità del Parco dell'Abbazia di Monteveglio

COMUNE	QUOTA
Comune di Monteveglio	68,85
Comune di Casalecchio di Reno	7,20
Comune di Zola Predosa	4,33
Comune di Bazzano	3,46
Comune di Crespellano	3,46
Comune di Anzola E.	2,86
Comune di Savignano sul Panaro	2,86
Comune di Monte San Pietro	3,46
Comune di Savigno	1,76
Comune di Castello di Serravalle	1,76
Totale	100,00%

Comunità del Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

COMUNE	QUOTA
Comune di Bologna	30,00
Comune di San Lazzaro di Savena	33,34
Comune di Pianoro	13,33
Comune di Ozzano dell'Emilia	13,33
Unione Montana Valli Savena Idice ⁴	10,00
Totale	100,00%

⁴ In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

Comunità del Parco del Corno alle Scale

COMUNE	QUOTA
Comune di Lizzano in Belvedere	84,38
Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ⁵	15,62
Totale	100,00%

Comunità del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

COMUNE	QUOTA
Comune di Camugnano	41,24
Comune di Castel di Casio	20,37
Comune di Castiglion dei Pepoli	19,91
Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ⁶	18,48
Totale	100,00%

Comunità del Parco Storico di Monte Sole

COMUNE	QUOTA
Comune di Marzabotto	25,00
Comune di Monzuno	18,75
Comune di Grizzana Morandi	18,75
Comune di Bologna	12,50
Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ⁷	25,00
Totale	100,00%

Capo II - Comitato esecutivo

Art. 14 Attribuzioni

1. Al Comitato Esecutivo spettano tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 2011 e non espressamente riservate agli altri organi, ed in particolare:
 - a) approvare lo statuto ed il regolamento di funzionamento e le relative variazioni, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;
 - b) nominare al proprio interno il Presidente;
 - c) nominare il Revisore dei conti;
 - d) nominare i componenti delle Consulte e del Comitato di promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità;
 - e) approvare la dotazione organica del personale e assumere le decisioni inerenti la gestione dello stesso non di competenza del Direttore;
 - f) approvare il Bilancio e le relative variazioni, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta;
 - g) sottoporre alla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2005, la proposta di Piano territoriale del Parco;
 - h) approvare il Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità, ivi compresi i programmi di investimento relativi alla Macroarea sulla base dei finanziamenti regionali, delle altre forme di finanziamento

⁵ In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

⁶ In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

⁷ In rappresentanza dei comuni di cui al precedente art. 4

e dei contributi versati dagli Enti Locali, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco;

- i) approvare gli accordi, le intese e le convenzioni connesse alla gestione della Macroarea;
- l) formulare proposte e indirizzi per una gestione di area vasta della biodiversità;
- m) proporre alla Provincia dei progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 6 del 2005, previo parere della Comunità del Parco;
- n) approvare i regolamenti dei Parchi e le loro variazioni, previo parere obbligatorio delle Comunità del Parco e sentita la Provincia interessata;
- o) approvare le misure di conservazione e i piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno dei Parchi, su proposta della Comunità del Parco interessata.

Art. 15 Composizione e durata

1. Il Comitato esecutivo è costituito da:

- un rappresentante della Comunità del Parco dell'Abbazia di Monteveglio
- un rappresentante della Comunità del Parco dei Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa
- un rappresentante della Comunità del Parco storico di Monte Sole
- un rappresentante della Comunità del Parco del Corno alle Scale
- un rappresentante della Comunità del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
- un amministratore delegato della Provincia di Bologna

2. I componenti del Comitato esecutivo rimangono in carica per cinque anni. Qualora il Sindaco o il Presidente di Provincia cessi dalla carica nel periodo di validità dell'organo di governo di cui è componente, allo stesso subentra il nuovo eletto. La cessazione dalla carica del soggetto delegato comporta la decadenza della delega.

3. Partecipa alle sedute del Comitato esecutivo un rappresentante dei Comuni aderenti alla Convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette di Pianura "GIAPP", in qualità di "invitato permanente", fino alla formale adesione del GIAPP all'Ente.

Art. 16 Convocazione e funzionamento

- 1. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente dell'Ente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
- 2. Partecipa alle sedute della Comunità il Direttore dell'Ente di gestione che funge da segretario. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente.
- 3. Salvo quanto previsto all'art. 20, il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni componente ha a disposizione un voto. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 17 Sostituzioni in seno agli organi

- 1. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente di un organo di governo nella prima seduta successiva alla vacanza è individuato il nuovo

componente ai sensi della L.R n. 24 del 2011. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Art. 18 Informazione alle Comunità del Parco

1. Il Comitato esecutivo trasmette alle Comunità, almeno 30 giorni prima della seduta, avviso di deposito degli atti relativi alle lettere a), f), h) del precedente art. 14, per consentirne l'esame e la formulazione del parere.
2. Eventuali osservazioni della Comunità agli atti del Comitato esecutivo devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso di deposito di cui al comma 1, trascorsi i quali il Comitato esecutivo può validamente deliberare in merito.
3. La trasmissione alle Comunità del Parco delle proposte di modifica del Bilancio di previsione può essere omessa, sulla base di motivata deliberazione del Comitato Esecutivo, qualora ricorrono motivi di urgenza e/o le modifiche non eccedano l'ordinaria amministrazione.

Capo III - Presidente dell'Ente di gestione

Art. 19 Attribuzione e compenso

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di gestione, convoca e presiede il Comitato esecutivo e vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.⁸
2. Il compenso del Presidente, qualora non sia un amministratore, è stabilito dal Comitato esecutivo con l'atto di nomina in misura non superiore a quello previsto per il Sindaco di un Comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Art. 20 Elezione

1. Il Presidente dell'Ente di gestione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti a maggioranza dei due terzi; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
2. Il Presidente rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezioni del Sindaco.

Capo IV – Revisore dei Conti

Art. 21 Attribuzioni

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato esecutivo e scelto nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle

⁸ Nel caso in cui sia presente un solo Parco nella Macroarea il Presidente dell'Ente convoca anche la Consulta del Parco.

leggi sull'ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all'art.16 comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con la legge n.48 del 2011)

2. Il Revisore unico svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.
3. Per quanto non diversamente previsto si applica la normativa vigente per gli Enti Locali.

Capo V - Organismi consultivi

Art. 22 Consulta

1. La Consulta del Parco viene nominata, su proposta della Comunità del Parco, dal Comitato esecutivo ed è composta da almeno 1 rappresentante di:
 - organizzazioni sindacali;
 - associazioni ambientaliste;
 - associazioni agricole;
 - associazioni culturali e sociali;
 - categorie dell'artigianato, commercio e turismo;
 - (associazione degli amici del Parco se presente).
2. La Consulta ha sede presso la Comunità del Parco e viene convocata almeno due volte all'anno dal delegato della Comunità del Parco nell'ambito del Comitato esecutivo, che la presiede.⁹
3. La Consulta esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta un parere obbligatorio non vincolante sui seguenti atti:
 - a) la proposta del Piano e del Regolamento del Parco;
 - b) la proposta di accordo agro-ambientale del Parco presso il quale è istituita;
 - c) i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita.
4. Presso la Consulta del Parco è istituita la Commissione degli agricoltori del Parco. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni agricole che hanno stipulato l'accordo agro-ambientale, con il compito di monitorare lo stato d'attuazione dell'Accordo agro-ambientale di cui all'art. 33 della L.R. n.6 del 2005 e con funzione propositiva.

Art. 23 Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità

1. I componenti del Comitato per la promozione della Macroarea sono nominati dal Comitato esecutivo .
2. Il Comitato per la promozione della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale è composto da sei rappresentati dei settori:
 - finanza
 - agricoltura e silvicolture
 - industria
 - agro-alimentare
 - commercio

⁹ Nel caso in cui sia presente un solo Parco nella Macroarea la Consulta del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente.

- turismo

e da un componente nominato dalla Giunta regionale che lo presiede.

3. Il Comitato per la promozione della Macroarea propone al Comitato esecutivo accordi ed intese tra l'Ente di gestione, gli Enti locali il cui territorio sia ricompreso nella Macroarea, ma non nel perimetro dei parchi e i diversi settori economici al fine di reperire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi e progetti nel territorio delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

Art. 24 Nomina del Direttore dell'Ente di Gestione

1. Il Direttore è incaricato con deliberazione del Comitato esecutivo, con contratto a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali, nonché dalla L.R. 23 dicembre 2011, n. 24.
2. L'accesso alla qualifica di Direttore è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali.

Art. 25 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente;
- esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
- sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente;
- conferisce gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo secondo le proprie competenze;
- partecipa alle sedute delle Comunità del Parco e del Comitato esecutivo senza diritto di voto;
- cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione della Macroarea al fine di un loro coordinamento operativo;
- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
- ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente di gestione;
- firma gli atti non riservati alla competenza degli organi dell'Ente di gestione;
- rappresenta l'Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Comitato esecutivo.

Art. 26 Personale dell'Ente di gestione

1. Le competenze dell'Ente di gestione sono svolte attraverso il personale di cui alla dotazione organica deliberata e inquadrato nell'organico dell'Ente di gestione nel rispetto della categoria di appartenenza e secondo i profili professionali posseduti.

2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 110 comma 1 del D.lgs n. 267/2000.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO, FINANZIARIE E FINALI

Art. 27 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente di gestione è costituito da:

- beni immobili e mobili trasferiti all'Ente a seguito della liquidazione dei Consorzi di gestione dei parchi;
- beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- ogni diritto che venga acquisito dall'Ente di gestione o a questo devoluto.

Art. 28 Gestione economico-finanziaria e contabile

1. L'Ente di gestione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione dell'Ente persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio e si uniforma, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, ai principi ed alle norme contabili stabiliti per la formazione, la gestione e la rendicontazione del Bilancio finanziario di competenza giuridica degli enti locali, adottandone gli schemi formali, le classificazioni contabili, le codifiche tecniche e le procedure di gestione delle entrate e delle spese così come sanciti dal D.lgs 267/2000.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nel territorio degli enti facenti parte dell'Ente di gestione ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede legale l'Ente stesso.
5. I beni dell'Ente sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 29 Entrate dell'Ente di gestione

1. Le entrate dell'Ente di gestione sono costituite da:

- contributi annui dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate dalle aree protette della Macroarea Emilia Orientale;
- contributi annui della Regione;
- contributi straordinari dei Comuni territorialmente inclusi nei Parchi, delle Province territorialmente interessate da Parchi, della Regione, dello Stato e di altri enti;
- contributi per investimenti da parte della Regione e degli Enti locali che partecipano alla gestione dell'Ente;

- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;
- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Ente.

Art. 30 Investimenti e contratti

1. I contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'esecuzione di opere o lavori, l'acquisizione di servizi, o di forniture, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.
2. L'Ente può approvare un regolamento attuativo.

Art. 31 Disposizioni finali e transitorie

1. Entro un anno dalla sua costituzione l'Ente di gestione provvede ad approvare la dotazione organica.
2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 3, comma 3, l'accesso e la partecipazione sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. Lo Statuto viene modificato in seguito all'assunzione da parte dell'ente delle funzioni di cui all'art. 40 comma 6 della L.R. n. 24 del 2011.
4. Le modifiche Statutarie sono deliberate dal Comitato col medesimo procedimento previsto per l'adozione dello Stesso.